



Filarmonica Municipale Giacomo Puccini Sant'Anna di Cascina

Fondata nel 1848

Via Tosco Romagnola 1255 , c.a.p. 56021

c.f. 81010000503 – P. IVA 00934670506

Tel : 050.741515

email: filarmonica@filarmonicapuccinicascina.it

PEC: protocollo@pec.filarmonicapuccinicascina.it

STATUTO DELLA FILARMONICA MUNICIPALE GIACOMO PUCCINI

Art. 1

E' costituita nel Comune di Cascina,ove ha sede, una Associazione Culturale denominata "**Filarmonica Municipale Giacomo Puccini**",nata nel 1848 per volere di un gruppo di cittadini, nel 1949 è stata riconosciuta dal Consiglio Comunale di Cascina “Filarmonica Comunale” che opera ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del III settore). Conformemente con quanto previsto da tale decreto la Filarmonica Municipale Giacomo Puccini si configura quale ente del Terzo Settore e, in estensione del presente statuto, assume la denominazione “Filarmonica Municipale Giacomo Puccini APS ” di seguito denominata “Associazione” o “Filarmonica Municipale Giacomo Puccini”.

L'attività dell'Associazione è apolitica e senza fini di lucro; si rivolge alla totalità dei cittadini attraverso l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo i casi previsti dalla legge; si basa sulla democraticità della struttura ed ha cariche associative elette dagli aderenti; soci, patrimonio e bilancio sono regolati dai successivi articoli statutari.

Nell'ambito del territorio comunale la sede può essere modificata con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 2

L'associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente articolo nei confronti degli associati, loro familiari o terzi mediante lo svolgimento , avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati,delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- d). Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- f). Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i). Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j). Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k). Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l). Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- z). Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico gli scopi dell'associazione sono la promozione e diffusione della cultura musicale attraverso l'associazionismo ed il volontariato, utilizzando qualsiasi mezzo disponibile ed idoneo. Secondo i tempi e le circostanze ritenute opportune dagli organi societari la Filarmonica Municipale Giacomo Puccini può organizzare in ambito musicale corsi, scuole, seminari, stages, stagioni concertistiche, concorsi, festival, manifestazioni, raduni, rassegne, scambi culturali, iniziative pubblicistiche ed editoriali, collaborazioni con enti pubblici e privati ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Attività di particolare rilevanza dell'associazione è inoltre la costituzione di complessi musicali fra i quali un posto preminente spetta al corpo bandistico. Per tale motivo la Filarmonica Municipale Giacomo Puccini potrà aderire ad A.N.B.I.M.A. o ad altre associazioni analoghe che siano vicine agli scopi della Filarmonica Municipale Giacomo Puccini.

Il Patrimonio della Filarmonica Municipale Giacomo Puccini, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea generale dei soci , il Presidente, l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito e vige l'assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.

Art. 4

Sono soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'associazione la quale deve essere rinnovata ogni anno. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile nel corso dell'anno. I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte dell'Organo di Amministrazione che deve, entro 60 giorni, motivare e comunicare l'eventuale delibera di rigetto. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che si pronunci sull'istanza l'assemblea dei soci. La domanda di ammissione a socio da parte di un minore, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti societari, nonché di partecipare all'attività sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, i soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce. I soci hanno diritto di visionare i libri sociali, facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che li renderà disponibili entro 30 gg.

Art. 5

L'associazione riconosce le seguenti categorie di soci:

1. Ordinari;
2. Sostenitori;
3. Onorari, su proposta dell'Organo di Amministrazione e con l'approvazione dei 4/5 dei componenti dello stesso, motivandone le benemeritenze acquisite, seguita dalla loro espressa accettazione della proposta di presentare la domanda di associato onorario.

Art. 6

La qualifica di socio può essere ritirata per i seguenti motivi ed in seguito a delibera dall'Organo di Amministrazione :

1. Recesso a seguito di domanda scritta o decesso;
2. Morosità persistente dopo sollecito;
3. Azioni ritenute dannose al decoro dell'Associazione;
4. Inosservanza dello Statuto.

La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale.
Il socio espulso non può essere più riproposto.

Art. 7

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie mediante apposito avviso semplice inviato dal Presidente almeno otto giorni prima della data di convocazione.

Tale avviso potrà essere integrato da un comunicato stampa o da un manifesto murale. Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno preferibilmente entro il mese di Marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Ogni triennio l'assemblea provvederà alla elezione dei componenti dell'Organo di Amministrazione e del Presidente della Filarmonica Municipale Giacomo Puccini.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta dell' Organo di Amministrazione o di almeno 1/3 dei soci che potranno in tal caso proporre l'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, sulla revoca dei componenti, degli incarichi loro assegnati e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 8

Le assemblee sono di norma presiedute dal Presidente e verbalizzate dal Segretario.

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, con almeno un'ora di intervallo dalla prima qualunque sia il numero dei soci aventi diritto intervenuti. Le decisioni sono prese a maggioranza per le deliberazioni correnti. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

Hanno diritto al voto tutti i soci ; i soci minorenni esercitano il diritto di voto attraverso chi esercita la potestà genitoriale. I soci aventi diritto potranno farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio. In tal caso la delega deve essere conferita in forma scritta ed ogni socio non potrà avere più di una delega. L'Assemblea convocata per le elezioni delle cariche sociali sarà presieduta da un Presidente e verbalizzata da un Segretario nominati dall'assemblea stessa.

Per decidere sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione dovranno essere presenti o rappresentati con delega in prima convocazione almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto e la modifica dovrà avere voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione dovranno essere presenti o rappresentati con delega almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e la modifica dovrà avere il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Le votazioni sono di norma palesi, a meno di esplicita richiesta da parte della maggioranza dell'assemblea. Sono tenute con voto segreto le votazioni riguardanti l'elezione degli organi sociali.

Art. 9

La Filarmonica Municipale Giacomo Puccini è retta da un Organo di Amministrazione composto da 9 a 11 membri che resta in carica un triennio. L'Organo di Amministrazione è eletto a scrutinio segreto dai soci elettori durante l'Assemblea generale.

Il mese precedente le elezioni L'Organo di Amministrazione nomina una Commissione Elettorale composta da tre membri, la quale provvede alla compilazione della lista dei candidati ed è garante dell'intero procedimento.

La lista dei candidati, cui potranno far parte tutti i Soci maggiorenni, deve essere di almeno 14 nomi.

I Soci votanti potranno esprimere le preferenze fino al numero totale dei componenti l'organo, scelti tra i candidati della lista o aggiunti agli stessi.

La regolarità delle elezioni e lo spoglio delle schede vengono assicurate da una Commissione di seggio, composta da un Presidente e due Scrutatori eletti dall'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 10

L'Organo di Amministrazione è composto da 9 a 11 membri eletti dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nella sua prima adunanza elegge:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- un Segretario;

- altre figure con incarichi particolari nell'associazione i cui compiti sono stabiliti da appositi regolamenti di attuazione.

L' Organo di Amministrazione ha le seguenti competenze:

- amministra il patrimonio, compila i bilanci annuali, le relazioni morali, artistiche e finanziarie ;
- fissa le convocazioni delle assemblee ;
- delibera sull'ammissione e sulla espulsione dei soci ;
- programma le attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea ;
- redige i regolamenti, che verranno approvati dall'Assemblea dei soci ;
- propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annue;

svolge, tutte quelle attività che dalla legge, dallo Statuto e dalle consuetudini sono assegnate ai Consigli Direttivi o Organi di Amministrazione delle associazioni. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano gli altri consiglieri.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un membro dell'Organo di Amministrazione, questo sarà sostituito dal candidato primo fra i non eletti. Nel caso che l'Organo di Amministrazione rimanga con meno della metà dei componenti si deve ritenere dimissionario e si convocherà l'Assemblea per le nuove elezioni.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei membri tra i quali vi siano il Presidente o il Vice Presidente. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di richiedere la partecipazione alle proprie riunioni con possibilità di voto consultivo tutti coloro i quali ritenga possano contribuire alle attività particolari dell'associazione.

“Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.”

Art. 11

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, firma i verbali e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione stesso. Firma gli ordinativi di pagamento secondo quanto previsto dal bilancio approvato dall'Assemblea e può di sua iniziativa approvare spese necessarie e improrogabili di non rilevante entità.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art. 12

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione.

Art. 13

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, da contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni, raccolte fondi e da occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative.

Art.15

Il patrimonio sociale è costituito da strumenti, archivi musicali, mobili, bandiera e labaro, materiale storico e quanto altro risulti dall'inventario nonché ogni altro bene mobile o immobile pervenuto in proprietà per acquisto, lascito, donazione o altro titolo.

I proventi delle attività vanno impegnate esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Eventuali avanzi di gestione verranno impegnati totalmente in attività istituzionali previste per gli anni successivi.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Assemblea dei Soci può deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la scissione o la fusione dell'associazione, con il voto favorevole di 2/3 degli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale verrà elargito secondo le seguenti modalità:

Il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del III Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sulla base della delibera dell'Assemblea dei Soci ad altro ente del III Settore che operi in ambito musicale nella Città di Cascina o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Dlgs 117/2017.

Art. 17

L'organo di Amministrazione emanerà dei regolamenti per l'applicazione del presente statuto. Per quanto non contemplato dal presente statuto si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e per quanto compatibili alle norme del Codice Civile.

Disposizioni transitorie:

Il presente statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative. L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale quindi il nome diventa :

“Filarmonica Municipale Giacomo Puccini APS” in tutte le comunicazioni pubbliche.

Il presente statuto è stato letto e Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data:
03/02/2023